

**Verbale di Assemblea Straordinaria di Associazione
Repubblica italiana**

L'anno duemilaventuno, alle ore 19:00, il giorno 09 del mese di dicembre a Iglesias, c/o la sede dell'Associazione Soccorso Iglesias, in via Barbagia N°2.

È convocata l'Assemblea Straordinaria del SOCOR, Soccorso Coordinamento Regionale, con i seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. Adeguamento dello Statuto Associativo alle disposizioni del D.Lgs. N°117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) come richiesto dalla comunicazione dell'ufficio regionale, al Protocollo n. 0016530 del 19/11/2021;
2. votazione per le modifiche di adeguamento.

Come previsto all'Art.4 dello Statuto, l'Assemblea Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli associati, dichiara aperta la seduta e, prendendo egli stesso la parola, presenta la proposta di modifica dello Statuto Associativo che prevede l'integrazione e la parziale modifica del testo, con l'intento di adeguare, lo stesso, alle disposizioni indicate nel D.Lgs. N°117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), così come richiesto dal Servizio Terzo settore e supporti direzionali della Direzione Generale delle Politiche Sociali, dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna, con la comunicazione del 19/11/2021, prot. N.0016530.

Il Presidente espone agli associati i motivi che rendono necessaria la modifica dello Statuto in base alle attuali norme.

Segue sul punto idonea discussione al termine della quale l'assemblea, all'unanimità,

delibera:

- 1) Di approvare le modifiche allo statuto così come proposto dal Presidente.

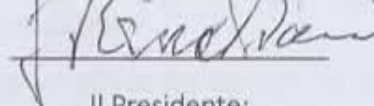
Detto statuto, si allega al presente verbale, sotto la lettera "A".

L'assemblea conferisce al Presidente la facoltà di provvedere a tutti gli atti necessari per la registrazione dello Statuto e le comunicazioni richieste dalle competenti autorità.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20:30.

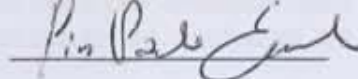
Il Segretario verbalizzante:

Gianluigi Rescaldani



Il Presidente:

Pier Paolo Emmolo



SOCOR Sardegna

Soccorso Coordinamento Regionale Sardegna

STATUTO

ART. 1

Costituzione - sede

1. È costituito un coordinamento delle associazioni di volontariato di primo soccorso della Sardegna ed ha come denominazione sigla "SO.CO.R." - Soccorso Coordinamento Regionale, di seguito anche denominata "Coordinamento".
2. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (OdV) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro generale del Volontariato della regione.
A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Soccorso Coordinamento Regionale - Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata "Socor - OdV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione a uno dei predetti Registri.
3. Il Coordinamento, opera senza scopo di lucro, secondo i principi della L.R.39/93 e il D.Lg.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).
Ha sede legale presso l'associazione a cui appartiene il Presidente pro tempore, attualmente dislocata in Via Barbagia 2 ad Iglesias (SU).
Il cambiamento della sede legale non comporta variazione al presente statuto.
Per meglio operare su tutto il territorio potrà costituire altre sedi operative regionali o nazionali con delibera dell'organo amministrativo e comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza la necessità di modifiche al presente statuto.
4. Le attività d'interesse generale sono esercitate/e, in via esclusiva o principale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tra quelle individuate nell'art. 5, comma 1, del CTS

ART. 2

Obiettivi e finalità

Le Associazioni di Volontariato di Primo Soccorso che operano nel territorio regionale Sardo, si organizzano in Coordinamento per perseguire i seguenti obiettivi:

1. Collaborare con gli Enti proposti per garantire un efficiente servizio di primo soccorso nel territorio della Sardegna, attraverso la razionalizzazione delle risorse umane e dei mezzi esistenti nella regione, la pianificazione delle ore di disponibilità e di reperibilità dei volontari e l'interscambio di mezzi, attrezzature ed equipaggi tra organizzazioni consociate;
2. Curare la formazione e l'addestramento dei Volontari mediante corsi di primo soccorso, stage e seminari organizzati direttamente o in collaborazione con Enti pubblici o privati;
3. Collaborare con il Servizio Sanitario nella organizzazione e nella pianificazione del servizio di Primo Soccorso e di supporto sanitario anche mediante forme convenzionali che prevedano il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle attività convenzionate;

- 
4. Fornire alle Associazioni aderenti supporto e consulenza tecnica e/o legale per lo svolgimento della loro attività (modalità di presentazione dei progetti e delle richieste di contributi, informazione su leggi e circolari in materia di volontariato e di attività di primo soccorso etc...);
 5. Rappresentare le Associazioni ad ogni livello, in giudizio e nei rapporti con gli Enti extra-comunali territoriali (Azienda Sanitaria, Provincia, Regione etc...), facendo salve le prerogative delle Associazioni affiliate anche a reti nazionali o regionali (ANPAS – CRI – Fraternità della Misericordia, etc.);
 6. Operare in forma diretta o per tramite delle organizzazioni consociate, nei seguenti ambiti:
 - a. servizi sociali;
 - b. interventi e prestazioni sanitarie;
 - c. prestazioni socio-sanitarie;
 - d. servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore.

ART. 3 Adesioni e cessazioni

1. Possono aderire al Coordinamento, come "Soci Aderenti", tutte le Associazioni di Volontariato che possiedono i requisiti previsti dall'Art. 2 della L. 266/91 e le normative successive che definiscono le O.d.V., compresa il D.Lg.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), operano nel territorio della Sardegna e svolgono o intendono svolgere attività di Primo Soccorso e di Assistenza Sanitaria;
2. Delle Organizzazioni aderenti sarà tenuto apposito registro, aggiornato in base agli accoglimenti e/o defezioni degli aderenti.
3. Le associazioni che chiedono di aderire al Coordinamento dopo la sua istituzione, devono presentare richiesta scritta al Comitato Direttivo, allegando copia dello statuto e informazioni sull'attività svolta, in base a quanto determinato nel regolamento interno del Coordinamento;
4. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o rigetto dell'ammissione dell'Organizzazione richiedente comunicando la decisione all'Organizzazione richiedente, entro i 30 gg successivi.
5. È ammesso, entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento della prima riunione convocata. La decisione è suscettibile di devoluzione alla cognizione del giudice ordinario, quanto alla sola controversia riguardante l'esclusione.
6. Le Associazioni cesseranno di appartenere al Coordinamento:
 - a) per recesso volontario;
 - b) per modifiche statutarie incompatibili con la normativa delle organizzazioni di volontariato, del terzo settore e del presente Statuto;
 - c) per mancato rispetto delle normative di legge;
 - d) per la cessazione dell'attività di primo soccorso e dei servizi sanitari di supporto alla popolazione;
 - e) per la reiterata mancata partecipazione non giustificata, alle attività di pianificazione e razionalizzazione dei servizi attivati dal Coordinamento;
 - f) per il mancato versamento delle quote sociali.
7. Possono aderire al Coordinamento, anche le Associazioni di Volontariato sarde aderenti alle Reti Nazionali e/o Regionali;
8. Possono aderire al Coordinamento, come "Soci Collaboratori" anche le Associazioni di Promozione Sociale e le Cooperative Sociali che operano nel Servizio di Primo Soccorso, entro un numero massimo corrispondente al 50% delle Associazioni di Volontariato iscritte, come previsto nel D.Lg.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore);

I "Soci Collaboratori" possono usufruire dell'assistenza e della partecipazione dei servizi offerti dal Coordinamento.

9. Se raggiungono il numero minimo di 15 organizzazioni, i "Soci Collaboratori" possono eleggere un proprio delegato che può partecipare agli incontri del Comitato Direttivo.
10. L'elezione del delegato dei "Soci Collaboratori", avviene con le medesime procedure, previste nel presente statuto, per le ATO.

ART. 4

Organi del Coordinamento – Nomina dei rappresentanti

Gli Organi del Coordinamento sono:

l'Assemblea Generale delle Associazioni, il Comitato Direttivo, le Aree Territoriali Omogenee, il Collegio dei Revisori.

Assemblea Ordinaria delle Associazioni

1. All'Assemblea Generale Ordinaria delle Associazioni, partecipa, con diritto di voto, un rappresentante di ogni Associazione iscritta come "Socio Aderente";
2. All'Assemblea Generale Ordinaria, sono invitati a partecipare, anche i "Soci Collaboratori".
3. L'Assemblea Generale è convocata per iscritto dal Presidente, su indicazione del Comitato Direttivo;
4. Si riunisce almeno una volta all'anno, in funzione ordinaria.
5. Può essere effettuata anche a distanza attraverso piattaforme informatiche;
6. L'Assemblea Generale Ordinaria si convoca entro i primi 90 giorni dell'anno solare con le seguenti funzioni:
 - a. Approvazione del resoconto delle attività svolte nell'anno precedente;
 - b. Approvazione della relazione del collegio dei revisori e del conto consuntivo;
 - c. Si esprime sui programmi per l'anno in corso, illustrati dal Presidente o un delegato all'interno del Comitato Direttivo;
 - d. Approva il bilancio di previsione;
 - e. Elege, alla loro scadenza, i componenti degli Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori;
 - f. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, in particolare da quanto prescritto all'art. 25 del CTS, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
7. Le sedute dell'Assemblea Generale sono valide in prima convocazione quando sono rappresentati almeno i 2/3 dei "Soci Aderenti" e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;
8. Deliberano validamente il 51% dei rappresentanti presenti;

Assemblea Straordinaria delle Associazioni

9. L'Assemblea Generale Straordinaria, tratta tutti gli argomenti che non siano di competenza dell'assemblea ordinaria.
10. L'Assemblea Generale Straordinaria, si convoca ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario o vi sia la richiesta formale di almeno la metà delle organizzazioni aderenti.
11. All'Assemblea Generale Straordinaria, sono invitati a partecipare, i "Soci Aderenti" e i "Soci Collaboratori".
12. Le sedute dell'Assemblea Generale Straordinaria, sono valide in prima convocazione, quando sono rappresentati almeno i 2/3 dei "Soci Aderenti" e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;
13. Deliberano validamente il 51% delle associazioni presenti;
14. Sia per l'Assemblea Generale Ordinaria, sia per l'Assemblea Straordinaria, non sono consentite le deleghe.

Norme per le elezioni

15. L'Assemblea Generale, al suo interno, elegge a scrutinio segreto un Comitato Direttivo formato da un minimo di 7 componenti, eletti tra i Soci Aderenti.
Tra questi, deve essere eletto almeno 1 componente per ogni Area Territoriale Omogenea. Se presenti secondo i parametri previsti nel presente statuto, è eletto anche 1 componente rappresentante le Cooperative Sociali e le APS.
In caso di un numero di ATO inferiori a 7, si procederà in forma proporzionale al numero di associazioni aderenti ad ogni ATO.
In caso di parità proporzionale, prevale la ATO costituita da più tempo.
16. Le candidature all'elezione del Comitato devono essere presentate durante lo svolgimento dell'Assemblea Generale;
17. Ogni elettore ha, a disposizione, due schede di cui una differenziata per zona di propria competenza nella ATO.
Le preferenze possono essere espresse nel numero di 3 nella scheda generale e nel numero di 1 nella scheda ATO.
18. Nel caso in cui alcuni candidati ricevano lo stesso numero di preferenze, risulta eletto il rappresentante più anziano anagraficamente.
19. Non sono consentite le deleghe tra le associazioni.

Comitato Direttivo

20. I componenti del Comitato Direttivo devono provenire da Associazioni diverse e il presidente non può essere espressione di associazioni facenti parte di altri coordinamenti nazionali e/o regionali che hanno già dei rappresentanti all'interno degli organismi di rappresentanza che si rapportano con gli enti pubblici regionali e con i quali si rapporta anche il Socor;
21. I componenti del Comitato Direttivo sono rieleggibili al termine del loro mandato;
22. Il componente dimissionario del Comitato Direttivo viene surrogato dal primo dei non eletti nel medesimo segmento (generale o ATO);
23. I componenti che non partecipano almeno a tre convocazioni consecutive, salvo giustificazione scritta preventiva, decadono e vengono sostituiti dai primi dei non eletti nel medesimo segmento (ATO di appartenenza);
24. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, che rappresenta legalmente e istituzionalmente tutte le organizzazioni aderenti al Coordinamento con potere di firma su tutti gli atti di rappresentanza e sui conti bancari;
25. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno, il Vicepresidente, che supporta il lavoro del Presidente e lo sostituisce nel suo ruolo su delega specifica o in caso di grave impedimento con ratifica del Comitato Direttivo;
26. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno un Tesoriere, che deve provvedere alla corretta tenuta dei bilanci e alla loro rendicontazione;
Il tesoriere collabora con il Presidente e con i revisori nella redazione e la presentazione dei bilanci nel rispetto delle leggi vigenti.
27. Altri ruoli, valutati utili allo svolgimento delle attività sociali, possono essere delegati a componenti interni al Comitato Direttivo, o, con deliberazione del Comitato Direttivo, anche ad altri volontari facenti parte delle associazioni consociate, che svolgeranno il ruolo di supporto tecnico.
28. Tutti i componenti del Comitato Direttivo, compresi gli eventuali chiamati al supporto tecnico, svolgono il loro ruolo gratuitamente e non è prevista alcuna retribuzione, anche in forma indiretta, così come previsto dal DLGS N°117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).

29. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile
30. Tutte le votazioni effettuate all'interno del Comitato Direttivo, sono valide se in presenza (anche OnLine) del 51% dei dirigenti eletti e sono deliberate a maggioranza dei presenti.

Aree Territoriali Omogenee (ATO)

Le Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali partecipanti al Coordinamento, si possono aggregare per Aree Territoriali Omogenee, comprendenti organizzazioni territorialmente vicine e confinanti per area di intervento locale (es.: Province, ASL, Aree Geografiche particolari, ecc.).

Le Aree Territoriali Omogenee:

31. Devono comprendere un numero minimo di 15 Organizzazioni disponibili ad aggregarsi. Tale numero può essere ridotto ad un minimo di 9, nel caso si tratti di aree geografiche particolarmente isolate e poco presidiate da associazioni di volontariato;
32. Svolgono ruolo organizzativo nella operatività e di facilitazione nello scambio di informazioni tra il Comitato Direttivo e le organizzazioni con problematiche particolari per il territorio in cui operano;
33. Su proposta del Comitato Direttivo, che ne presenta i requisiti, il riconoscimento di "ATO" è ratificato dall'Assemblea Generale Straordinaria a maggioranza dei presenti;
34. In sede di Assemblea Generale Ordinaria, le associazioni che compongono l'ATO, eleggono un loro rappresentante che fa parte del Comitato Direttivo;
35. Il rappresentante territoriale è rieleggibile al termine del mandato e decade alla scadenza naturale del mandato indipendentemente dalle sorti dell'ATO.
36. L'eventuale riduzione degli aderenti all'ATO sotto il numero minimo delle 15 Organizzazioni, fa decadere l'ATO e le organizzazioni restanti potranno aggregarsi alle ATO confinanti.
Tale determinazione va votata nel Comitato Direttivo e ratificata dalla prima assemblea utile, che può deliberare diversamente nel caso si tratti di aree geografiche particolarmente isolate e poco presidiate da associazioni di volontariato.

ART. 5

Compiti del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'organo di gestione del Coordinamento, e svolge funzioni esecutive in funzione del mandato assembleare.

Nello specifico:

1. Applica le risoluzioni e le deliberazioni dell'Assemblea Generale e le decisioni deliberate dallo stesso Comitato Direttivo;
2. Coordina l'attività di Primo Soccorso e le iniziative promosse per conto del Coordinamento;
3. Opera per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art.2 del presente statuto;
4. Approva il resoconto annuale sulla gestione economica del Coordinamento, delle quote annue versate dalle Organizzazioni aderenti e degli eventuali altri contributi ricevuti, proponendole all'approvazione all'Assemblea Generale Ordinaria.
5. Stabilisce le modalità di rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati in nome e per conto del Coordinamento;
6. Stabilisce le quote di partecipazione delle organizzazioni associate, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Generale.
7. Svolge i ruoli di rappresentanza, sussidiari al Presidente, previsti dalla normativa.

ART. 6

Compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il So.Co.R. in tutte le sedi istituzionali e in giudizio;
2. Ha potere di firma e rappresentanza, in tutti gli atti riguardanti il So.Co.R.
3. Può aprire conti correnti o postali e depositi bancari per conto dell'Associazione di cui mantiene potere di firma, che può anche delegare a persona di fiducia.
4. Gestisce e cura i rapporti tra le Associazioni, gli Enti Locali e terzi;
5. Cura il coordinamento tra le Associazioni aderenti;
6. Il Presidente può delegare il Vicepresidente o, in casi straordinari, un altro componente del Comitato Direttivo.
7. È incompatibile alla carica di Presidente il delegato che:
 - a. Ha ricevuto condanne penali.
 - b. È stato riconosciuto responsabile di atti illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione o in altre Organizzazioni di Volontariato.
 - c. Fa parte di Reti Nazionali e/o Regionali che operano nel Servizio di Primo Soccorso e che hanno già dei rappresentanti all'interno degli organismi di rappresentanza che si rapportano con gli enti pubblici regionali e con cui si rapporta anche il Socor O.d.V.

ART. 7

Comitato Direttivo – Costituzione e funzionamento

1. Il Comitato Direttivo dura in carica 3 anni;
2. elegge tra i propri componenti, a maggioranza semplice dei presenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
3. Si riunisce, di norma, presso la sede di una delle Associazioni aderenti, almeno ogni 60 gg.;
4. È convocato e presieduto dal Presidente del Coordinamento;
5. La sua convocazione deve essere effettuata con un termine non inferiore a cinque giorni. In caso di particolari e occasionali urgenze, la convocazione può avvenire in tempi più ridotti, mai inferiori alle 24 ore, e si può tenere su piattaforma telematica. All'atto della convocazione, i componenti devono essere informati per iscritto degli argomenti all'ordine del giorno;
6. La convocazione può essere richiesta da un minimo di tre componenti a mezzo comunicazione scritta, inviata al Presidente e al Vicepresidente. Nella comunicazione deve essere indicato il motivo della richiesta. Il Presidente, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, convoca il Comitato Direttivo, in alternativa, provvede il Vicepresidente entro i cinque giorni successivi;
7. Il Comitato Direttivo può essere convocato attraverso strumenti informatici, fatta salva la certezza della convocazione e la presentazione degli argomenti da trattare;
8. Le sedute del Comitato sono valide quando sono presenti (anche OnLine) almeno il 51% dei dirigenti eletti e sono deliberate a maggioranza dei presenti;
9. Nessuna carica sociale può essere retribuita. I membri del Comitato Direttivo possono ricevere esclusivamente, rimborsi per spese documentate e giustificate nei limiti previsti da deliberazione del Comitato Direttivo;
10. I costi ordinari della funzione svolta (telefono, mezzo di trasporto, ecc.), sono coperti dall'associazione di appartenenza, il Coordinamento può provvedere al rimborso dei costi supplementari o straordinari in occasione di specifiche attività come previsto nel successivo Art.11.7.

ART. 8

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, eletti tra i rappresentanti delle organizzazioni del Coordinamento e resta in carica per due anni.
2. I membri del Collegio dei Revisori non possono essere componenti del Comitato Direttivo.
3. La nomina dei membri è espressa dall'assemblea generale, attraverso apposita votazione.
4. In caso di specifiche necessità o su obblighi di legge, il Collegio dei Revisori, può essere composto, o farsi supportare, da professionisti del settore.
La scelta dei professionisti incaricati è effettuata dal Comitato Direttivo e presentata in assemblea.
5. Il Collegio dei revisori, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
6. Il Collegio dei Revisori presenta annualmente, nell'assemblea ordinaria, una relazione sulla tenuta dei conti del Coordinamento.
7. Il Socor avrà cura di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, quando ricorreranno i requisiti previsti nell'art.31 del CTS.

ART. 9

Diritti e obblighi delle Associazioni

1. Le Associazioni aderenti operano in autonomia e ottemperano, attraverso il proprio rappresentante legale, agli obblighi di legge;
2. Le Associazioni aderenti rispondono direttamente e legalmente dei propri atti e delle proprie attività.
Non possono essere imputati al Coordinamento responsabilità di attività svolte dalle singole organizzazioni, anche se effettuate su delega del Coordinamento;
3. Le Associazioni hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di seguire le indicazioni provenienti dal Comitato Direttivo nei rapporti tra le Associazioni aderenti e con gli Enti pubblici e privati con i quali il Coordinamento si rapporta;
4. Le Associazioni partecipano alle spese del Coordinamento versando una quota annua di euro 2,00 per socio, computato sugli iscritti dell'anno precedente, con un minimo di 120,00 euro. Tale importo può essere revisionato con delibera dell'Assemblea Generale.
5. Nell'ambito di progetti particolari e/o d'interesse per le associazioni aderenti, per gruppi di esse o per singole ATO, potrà essere istituito uno specifico fondo attuativo.
6. In particolare i soci potranno:
 - a. Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi per quanto prevede il presente statuto;
 - b. Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - c. Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - d. Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali, secondo il regolamento interno;
 - e. Votare in Assemblea.
7. Nello specifico i soci dovranno:

- a. Rispettare lo statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b. Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c. Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini previsti nel presente statuto o modificati dall'assemblea;

ART. 10

Convenzioni

Il Coordinamento può procedere, per conto delle organizzazioni associate, a convenzioni con enti pubblici o privati.

1. Le convenzioni potranno riguardare anche solo una parte delle organizzazioni aderenti.
2. I termini delle convenzioni siglate, dovranno essere ratificati dall'assemblea generale.
3. Le organizzazioni aderenti alla convenzione saranno tenute al miglior adempimento di quanto deliberato.
4. Gli eventuali oneri sostenuti dal Coordinamento per l'espletamento degli adempimenti a suo carico, saranno sostenuti dalle organizzazioni partecipanti o come deliberato specificatamente dall'Assemblea di cui al punto 2 del presente articolo.
5. In ottemperanza alle convenzioni in cui dovesse essere richiesto, sarà istituito il ruolo del Direttore Sanitario, che sarà professionalmente competente e potrà essere svolto anche da figura esterna, specificamente convenzionata con il Socor.

ART. 11

Amministrazione

1. Il patrimonio del Coordinamento, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a, fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso, o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Al volontario, potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento interno del Socor.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. Tutti gli atti amministrativi saranno regolarmente documentati, secondo quanto previsto dalle normative di legge, con particolare riferimento al DLGS N°117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).
4. La gestione economica e dei beni del Coordinamento, avranno riscontro in appositi registri, puntualmente verificati dal Collegio dei Revisori così come previsto dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Tutte le spese dovranno essere collegate ad attività o scopi chiaramente indirizzati alle finalità statutarie.
6. Particolare attenzione sarà posta ai rimborsi, che dovranno essere motivati e documentati.
7. I costi di spese correnti (telefono personale, mezzo di locomozione, ecc.), sono a carico delle associazioni di cui il rappresentante fa parte. In tal senso, sarà cura del Comitato Direttivo, predisporre un elenco delle spese non previste a rimborso.
8. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, con richiesta scritta formulata al Comitato Direttivo e contenente quali documenti consultare.
Limitazioni potranno essere applicate dall'apposito regolamento, a tutela dei dati sensibili previsti dalle normative e al divieto di divulgazione.

I Comitato Direttivo, entro 30gg. ne consentirà la consultazione, secondo le modalità previste dal regolamento interno approvato in assemblea.

ART. 12 Modifiche allo statuto

1. Le modifiche al presente statuto possono essere apportate dall'Assemblea Generale qualificata dalla presenza di almeno i 1/2 delle Associazioni aventi diritto al voto e la votazione a maggioranza dei 3/4 dei presenti.

ART. 13 Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del DLGS N°117 del 3 luglio 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie, in mancanza o indisponibilità, sarà attuato quanto previsto nel succitato DLGS N°117 del 3 luglio 2017.
2. In via preferenziale, il patrimonio sarà devoluto ad altri enti del terzo settore, operanti negli stessi territori di attività, con l'impegno di proseguirne gli utilizzi sociali.

Pier Paolo Esente

P. P. Esente

Registrato a IGLESIAS il 14 DIC. 2021
al N. 678 Serie 3
euro esente /ESENTE
Cedolare secca ☒ NO



IL DIRETTORE

A. D'Amico